

tra queste e la Capogruppo e le Società del Gruppo, da cui possa derivare la qualificazione di una controparte come Parte Correlata o Soggetto Connesso.

A tali fini, in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo del fido o della revisione delle posizioni, verificano le informazioni censite mediante:

- altre informazioni disponibili all'interno del Gruppo (quali i gruppi economici mappati ai fini del controllo sui grandi rischi);
- eventuali fonti esterne (Cerved, Centrale Rischi, ecc.).

L'impulso all'aggiornamento del registro dei Soggetti Collegati deve inoltre avvenire ad opera delle altre strutture aziendali della Capogruppo e delle Società del Gruppo che, nell'ambito delle attività svolte, abbiano ricevuto comunicazione ovvero rilevino o abbiano comunque informazione di variazioni del perimetro dei Soggetti Collegati.

Le informazioni da cui deriva la necessità di modificare o integrare il registro dei Soggetti Collegati sono comunicate alle competenti funzioni per l'eventuale aggiornamento della scheda di censimento nonché ai fini dell'aggiornamento del registro dei Soggetti Collegati nel sistema informativo.

11 Sistemi informativi

In conformità alle disposizioni contenute nel presente Regolamento verranno adottati procedure e sistemi informativi idonei volti a:

- censire i Soggetti Collegati fin dalla fase di instaurazione dei rapporti;
- fornire a ogni Società del Gruppo una conoscenza aggiornata dei Soggetti Collegati;
- registrare le Operazioni con Soggetti Collegati;
- monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo delle connesse attività di rischio, tenendo conto anche del valore aggiornato delle tecniche di attenuazione del rischio che eventualmente assistono le operazioni;
- adempiere alle segnalazioni di vigilanza.

Ai fini del mantenimento di un adeguato *database* delle informazioni censite e per supportare l'assolvimento degli adempimenti segnalatici richiesti, le modalità di raccolta delle informazioni sono integrate nei sistemi informativi aziendali, con ciò agevolando l'adeguato

presidio dei processi sottostanti le transazioni con Soggetti Collegati e assicurando che, ad ogni occorrenza, si attivino le procedure richieste dalle Disposizioni.

Il Servizio Sviluppo Organizzativo della Capogruppo, in sinergia con gli outsourcer informatici del Gruppo, si occupa di coordinare gli indirizzi operativi da seguire per una corretta gestione, all'interno dei sistemi informativi, dei Soggetti Collegati istituiti a livello di Gruppo.

12 Processi di controllo

La Capogruppo garantisce la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso Soggetti Collegati e individua i soggetti competenti a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne.

A tal fine, attribuisce alla Funzione *Risk Management*, alla Funzione *Compliance*, alla Funzione *Internal Audit* e al Comitato degli Amministratori Indipendenti i seguenti compiti.

a) La Funzione *Risk Management*:

- cura la misurazione dei rischi – anche di mercato – sottostanti alle relazioni con Soggetti Collegati;
- verifica il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative;
- controlla la coerenza dell'operatività di ciascuna struttura e unità operativa con i livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne e nelle delibere annuali relative ai limiti;
- monitora l'andamento e l'ammontare complessivo delle connesse attività di rischio tenendo conto anche del valore aggiornato delle tecniche di attenuazione del rischio che eventualmente assistono le operazioni.

b) La Funzione *Compliance*:

- verifica l'esistenza e l'affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna.

c) La Funzione *Internal Audit*:

- verifica l'osservanza delle politiche interne;
- segnala tempestivamente eventuali anomalie all'organo con funzione di controllo e all'organo con funzione di supervisione strategica;



- riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva del Gruppo ai rischi derivanti da transazioni con Soggetti Collegati e da altri conflitti di interesse. Se del caso suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi.

d) Il Comitato degli Amministratori Indipendenti della Capogruppo:

- svolge un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso Soggetti Collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali.

La Capogruppo, mediante le Funzioni Aziendali di Controllo e il Comitato sopraindicati e con il supporto dei Referenti delle Funzioni Aziendali di Controllo esternalizzate presso ciascuna Banca Affiliata e degli Amministratori Indipendenti delle stesse, assicura la trasparenza e la correttezza, sia sostanziale che procedurale, anche delle Operazioni con Soggetti Collegati di maggiore rilevanza poste in essere dalle Banche Affiliate.

13 Altri dipendenti e collaboratori in potenziale conflitto di interessi

Potenziali conflitti di interesse, a partire dall'attività più tipica di erogazione e gestione del credito, si pongono con riferimento ad un novero più ampio di dipendenti e collaboratori aziendali, a diversi livelli gerarchico-funzionali, soprattutto se questi abbiano interessi in altre attività (es. azionisti di società direttamente o tramite familiari).

Ciascuna Società del Gruppo presidia le operazioni in cui tali dipendenti e collaboratori aziendali, diversi dalle Parti Correlate, possono avere direttamente o indirettamente un proprio e diverso interesse. A tal fine, il perimetro che si prende in considerazione è costituito:

- dal "personale più rilevante" individuato ai sensi delle Politiche di remunerazione e incentivazione del Gruppo;
- dai soggetti dotati di poteri deliberativi in ordine alle operazioni individuate al precedente paragrafo 8.

Oltre ad eventuali presidi previsti all'interno della regolamentazione interna (es. Codice Etico, Regolamento Disciplinare, ecc.), i soggetti rientranti in tale perimetro sono tenuti a dichiarare le situazioni di interesse nelle operazioni al livello gerarchico superiore. Qualora il soggetto in

conflitto di interesse abbia potere deliberativo o autorizzativo dell'operazione, si prevede l'attribuzione della competenza al livello gerarchico superiore.

Ove non rientranti già nella trattazione delle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati, le situazioni di interesse del "personale più rilevante" (ed eventuale altro personale con interesse) che siano state oggetto di dichiarazione e quelle che abbiano dato luogo ad astensione devono essere archiviate presso la relativa Società del Gruppo e rendicontate con periodicità almeno annuale alla Direzione Generale e, ove presenti, al rispettivo Comitato degli Amministratori Indipendenti ovvero agli Amministratori Indipendenti.

14 Segnalazioni di vigilanza

Il Servizio Segnalazioni di Vigilanza della Capogruppo provvede ad inoltrare alla Banca d'Italia, con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla disciplina segnaletica prudenziale tempo per tempo vigente, le segnalazioni relative alle attività di rischio e alle operazioni con soggetti collegati a livello individuale, nonché le segnalazioni dell'attività di rischio a livello consolidato.

L'ufficio preposto alle segnalazioni di vigilanza della singola Banca Affiliata effettua le segnalazioni riferite alle attività di rischio e alle operazioni con soggetti collegati a livello individuale.

Si precisa inoltre che sebbene la Banca Affiliata a livello individuale, nonché la Capogruppo, a livello individuale e consolidato, applichino dei limiti inferiori rispetto a quelli previsti dalla normativa, le segnalazioni faranno riferimento ai limiti regolamentari previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.